

Onorevole
Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente
Direzione Accountability e
Enforcement

Piazza Cavour 5
20121 Milano

Roma, lì 11 febbraio 2022


Oggetto: Osservazioni IGAS al DCO 572/2021/R/com “Aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico integrato”.

IGAS provvede a trasmettere in allegato le osservazioni di carattere generale e puntuale al documento di consultazione di cui in oggetto

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con il massimo riguardo

Il Direttore Generale
(Giuseppe Venditti)



Allegato – Osservazioni IGAS al DCO 572/2021/R/com “Aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico integrato”.

Osservazioni generali

IGAS ritiene importante richiamare l’importanza per gli operatori di poter fare affidamento su un quadro oggettivo, stabile e chiaro circa gli elementi in relazione ai quali l’ARERA valuta la condotta – per quanto di più immediato interesse dell’associazione – delle società di vendita e delle imprese di distribuzione nell’erogazione delle prestazioni di qualità commerciale relative alla distribuzione, misura e vendita dell’energia, con particolare riferimento al settore del gas naturale. Con particolare riferimento al servizio di vendita, si apprezzano gli sforzi compiuti dall’Autorità nel presente documento di consultazione (di seguito anche soltanto “DCO” o “Documento”) al fine di completarne la regolazione delle modalità di verifica dei dati commerciali.

Ciò premesso, risulterebbe molto utile che le disposizioni regolatorie potessero essere ulteriormente dettagliate con riferimento agli elementi ritenuti indispensabili per la validazione dei dati e ai criteri di conformità dei dati ritenuti validi. Inoltre, considerati gli sviluppi tecnologici che si sono avuti negli anni con riferimento all’evoluzione dei sistemi aziendali gestionali e di scambio di informazioni tra i vari soggetti della filiera e anche con il Sistema Informativo Integrato (SII), si riterrebbe altrettanto utile che i predetti elementi e criteri di validazione e conformità venissero aggiornati proprio per tener conto dei nuovi strumenti di *reporting*, registrazione e archiviazione dei dati, le cui caratteristiche, peraltro, sono state in buona parte guidate dalla regolazione dell’Autorità e dalle specifiche tecniche del SII per rispondere alle esigenze dei correlati scambi informativi.

Con l’occasione, si vuole evidenziare, con particolare riferimento al settore della vendita, che le proposte di intervento illustrate nel presente Documento potrebbero trovare applicazione in un unico provvedimento, di ampio respiro, che abbia come oggetto anche le altre innovazioni e modifiche oggetto del tavolo di lavoro sulla revisione del TIQV avviato a novembre 2021.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le osservazioni puntuali in merito agli specifici quesiti di consultazione contenuti nel DCO, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas naturale.

Osservazioni puntuali

Q1. Si ritiene che la proposta di modifica garantisca la disponibilità di riferimenti chiari, stabili e oggettivi in relazione alle modalità di controllo dei dati e di determinazione delle conseguenze connesse all'individuazione di prestazioni non valide o non conformi?

Come anticipato nelle osservazioni di carattere generale, si ritiene che, per garantire la disponibilità di riferimenti chiari, stabili e oggettivi in relazione alle modalità di controllo dei dati, debbano essere forniti maggiori dettagli in merito ai supporti e agli elementi documentali che le imprese oggetto di controllo dovranno produrre, nel concreto, durante le verifiche ispettive in materia di qualità commerciale della distribuzione, misura e vendita di gas naturale.

A tal proposito, in particolare per quanto riguarda le verifiche dei dati di qualità del servizio di vendita, si ritiene opportuno definire in modo esplicito la caratterizzazione e la dimensione del campione oggetto delle verifiche ispettive, quanto nel primo controllo ma ancora di più nel secondo; ciò, insieme alle informazioni richieste nel capoverso precedente, permetterebbe una stima degli eventuali sforzi operativi e gestionali necessari per portare avanti la seconda fase ispettiva. Per inciso, si auspica che si definisca un valore percentuale o un *range* dimensionale dei campioni relativi alla prima e alla seconda verifica ispettiva o perlomeno un limite massimo dimensionale in modo da fornire, agli operatori, un ulteriore elemento per valutare, in caso di riscontrate prestazioni non valide/non conformi nel primo controllo statistico, se accettare gli esiti o richiedere di essere sottoposti ad un ulteriore controllo.

Affinché, inoltre, anche le modalità di verifica da parte dell'Autorità possano beneficiare, in termini di maggiore efficienza e rapidità di consultazione, dei vantaggi derivanti dall'evoluzione tecnologica (anche guidata dai provvedimenti e dalle specifiche tecniche dell'Autorità e di Acquirente Unico, in veste di gestore del SII) che ha interessato i sistemi gestionali e di scambio informativo, si ritiene che, nell'ambito delle verifiche, debba essere confermata, e, anzi, debba essere dato esplicitamente maggiore spazio, alla possibilità per gli operatori oggetto di verifica di produrre i dati necessari ai fini del controllo su supporti informatici, tabelle, report estratti dai sistemi informatici delle imprese medesime.

Ai fini di una maggior chiarezza e prevedibilità dei possibili esiti delle eventuali verifiche ispettive, oltre alla necessità di confermare, come sarà evidenziato in modo più dettagliato in risposta agli spunti Q3 e Q4, l'applicazione di una riduzione dell'eventuale penalità (calcolata in esito al secondo controllo, di almeno il 25%), si riterrebbe importante che venisse esplicitato che:

- la selezione del campione, sia nell'ambito del primo controllo che dell'eventuale secondo controllo, venga effettuata in modo randomico con riferimento all'intera popolazione di prestazioni o per singola categoria di prestazione;
- in particolare per i dati di qualità commerciale della distribuzione gas, le non conformità e non validità, riscontrate nel campione per ciascuna tipologia di prestazioni, vengano riproporzionate nel perimetro di ciascun sottoinsieme della popolazione corrispondente alle singole categorie di prestazioni interessate (ciò, anche in virtù delle differenze strutturali che distinguono le singole tipologie di prestazioni di qualità commerciale).

Con riferimento alle tempistiche di preavviso minimo, definite nel comma 41.2 del TIQV e nel comma 79.4 della RQDG, si ritiene opportuno suggerire che – anche considerato quanto espresso precedentemente sui dubbi relativi all'ampiezza del campione statistico per l'ulteriore controllo svolto secondo i nuovi criteri esposti nel Documento – venga garantito un principio generale per cui tali tempistiche di preavviso siano adeguate e coerenti all'ampiezza del campione statistico, eventualmente lasciando agli operatori un periodo di preavviso maggiore nel caso di campioni statistici particolarmente ampi.

Q2. Sono state effettuate simulazioni delle verifiche applicando il metodo statistico tramite lo strumento disponibile all'indirizzo internet <https://www.autorita.energia.it/mox/>? Come è stata condotta l'estrazione delle prestazioni da verificare e quali risultanze sono emerse dalle simulazioni?

Sì, sono state effettuate. Per il dettaglio in merito alle modalità di estrazione delle prestazioni da verificare ed alle considerazioni circa le risultanze dalle simulazioni, si rimanda alle singole risposte trasmesse agli uffici dell'ARERA da parte delle proprie associate 2i Rete Gas S.p.A. e Edison Energia S.p.A..

Q3. Si condivide l'affermazione che l'effettuazione dell'ulteriore controllo con l'applicazione del metodo statistico sia equa, in quanto tale metodo, producendo intenzionalmente stime con un rischio di errore a sfavore dei soggetti controllati inferiore a quello di errore favorevole ai medesimi, è ampiamente tutelante?

Si condivide, ma si rimanda a quanto evidenziato in risposta al successivo punto di consultazione per quanto riguarda la necessità di mantenere comunque una percentuale di riduzione della penalità di almeno il 25%.

Q4 Si condivide l'applicazione di una percentuale di riduzione, non superiore al 25%, della penalità risultante dalla riapplicazione del metodo statistico con l'ulteriore controllo, qualora in esito allo stesso sia riscontrata ancora la presenza di prestazioni non valide o non conformi?

Si condivide e si ritiene che debba essere mantenuta una percentuale di riduzione di almeno il 25% per sopperire alla possibile penalizzazione che potrebbe derivare da un controllo a campione rispetto ad una verifica sulla popolazione totale (data la numerosità delle prestazioni di qualità commerciale e l'impossibilità di verificarle nella totalità, è possibile che si determini un numero di prestazioni non valide e/o non conformi maggiore di quelle realmente riscontrabili qualora la verifica fosse estesa a tutta la popolazione di prestazioni). Peraltro, si ritiene che anche applicando tale percentuale di riduzione (o, ancor meno, azzerandola) il distacco tra quella prevista in caso di accettazione degli esiti del primo controllo ispettivo (pari al 75%) sia talmente ampio da far desistere sempre gli operatori nel procedere alla richiesta di essere sottoposti al secondo controllo. Anche considerato ciò, si propone una percentuale di riduzione della penalità pari al 50%.

Q5 Si condivide che gli esiti dell'ulteriore controllo, attualmente non disciplinati dal TIQV, siano uniformati agli esiti previsti per la regolazione della qualità commerciale/contrattuale degli altri servizi o si ritiene, al contrario, che vi siano delle motivazioni specifiche connesse alle prestazioni erogate per essere sottratte a tale disciplina?

Si condivide l'orientamento proposto nel Documento nell'ottica di allineamento delle modalità di verifica per tutti i servizi regolati dall'Autorità citati in questa consultazione, tenendo comunque conto di quanto espresso in risposta ai precedenti quesiti.

Q6. Si ritiene che le modalità di effettuazione dei controlli di qualità commerciale e contrattuale possano essere estese a tutti i settori regolati da parte dell'Autorità, in coerenza con l'aggiornamento posto in consultazione?

Anche se lo spunto di consultazione sembra indirizzato a tipologie di soggetti diverse rispetto alle imprese associate alla rispondente, si ritiene comunque utile esprimere un parere favorevole

relativamente all'estensione delle modalità di effettuazione dei controlli di qualità commerciale e contrattuale in ottica di armonizzazione delle stesse regole da applicare a tutti i settori regolati citati in questa consultazione da parte dell'Autorità.

Q7. Si ritiene opportuno che, tenuto conto del tempo intercorso dalla loro prima definizione, siano rivisti i valori unitari delle penalità per le prestazioni di qualità commerciale/contrattuale stimate o riscontrate come non valide e non conformi (vedi tabella seguente)? In che termini?

Anche se lo spunto di consultazione sembra indirizzato principalmente a tipologie di soggetti diverse rispetto alle imprese associate alla rispondente, si ritiene comunque utile che anche i soggetti destinatari dell'applicazione delle penalità per le prestazioni di qualità commerciale/contrattuale stimate o riscontrate come non valide e non conformi possano fornire un loro punto di vista in merito all'entità dei valori unitari delle penalità e relativamente ad un'eventuale loro revisione, variazione che si ritiene, tuttavia, al momento non necessaria. In proposito, si evidenzia il diverso impatto, in termini di rilevanza delle conseguenze potenzialmente derivanti per i fruitori di un servizio, tra prestazioni non valide (e che, quindi, potrebbero risultare non effettuate correttamente o di cui potrebbe risultare non possibile verificarne la reale effettuazione) e non conformi (potendo, la non conformità risultare anche soltanto un difetto di forma o lievi imprecisioni). In quest'ottica, si ritiene che almeno il valore unitario delle penalità per prestazioni non conformi debba essere mantenuto invariato.

Q8. Si ritiene che le modalità proposte di effettuazione dei controlli contribuiscano al miglioramento della risposta dei soggetti regolati, in termini di rispetto degli standard prefissati, alle prestazioni richieste? Si ritiene che l'Autorità debba adottare misure differenti di enforcement in materia? Se sì, quali?

Essendo specificamente rivolto ad altri soggetti, non si formulano particolari osservazioni circa questo spunto di consultazione.